

Visto l'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la raccomandazione (UE) 2022/2548 del Consiglio del 13 dicembre 2022 su un approccio coordinato riguardo ai viaggi verso l'Unione durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/912;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 dicembre 2022 concernente le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Repubblica Popolare Cinese, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 dicembre 2022, n. 303;

Vista la nota prot. n. 3345 del 30 gennaio 2023, della Direzione generale della prevenzione sanitaria in merito alla situazione epidemiologica nella Repubblica Popolare Cinese relativa al COVID-19 e alle possibili misure transfrontaliere;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Ai fini della identificazione e del contenimento della diffusione di possibili varianti del virus Sars-Cov-2, a tutti i soggetti in ingresso dalla Repubblica Popolare Cinese si applica la seguente disciplina:

a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti la partenza dal territorio della Repubblica Popolare Cinese, ad un test molecolare o ad un test antigenico effettuati per mezzo di tampone con risultato negativo;

b) è fortemente raccomandato l'utilizzo della mascherina FFP2 o superiore all'interno dei velivoli e delle aerostazioni, soprattutto ai soggetti vulnerabili o con sintomi respiratori.

2. Su decisione dell'Autorità USMAF competente, ai soggetti provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese possono essere eseguiti ulteriori tamponi a campione al momento dell'arrivo all'aeroporto nell'ottica di garantire la sorveglianza genomica per identificare precocemente eventuali varianti.

3. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, le disposizioni di cui al comma 1 lett. a) e comma 2 del presente articolo non si applicano ai minori di sei anni, ai membri dell'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati con-

solari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 2.

1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° febbraio 2023 e fino al 28 febbraio 2023.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2023

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg.ne n. 207

23A00673

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 9 dicembre 2022.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy, al Sottosegretario di Stato On. Massimo Bitonci.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 10, relativo alla funzione dei Sottosegretari e ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri», con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 18 novembre 2019, n. 132, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-



legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93 (e successive modifiche ed integrazioni), recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Adolfo Urso è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale l'on. Massimo Bitonci è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni e delle denominazioni dei ministeri, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto l'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato, on. Massimo Bitonci, sono delegate le iniziative e le attività di carattere generale in materia di: incentivi di natura fiscale in particolare per artigianato, commercio e industria, Fondo di garanzia PMI, professioni, servizi assicurativi, rapporti con l'IVASS e vigilanza dei fondi Consap, contenzioso.

2. Al Sottosegretario di Stato, on. Massimo Bitonci, sono altresì delegate le iniziative e le attività in materia di vigilanza del sistema cooperativo e del sistema camerale, nonché le iniziative e le attività generali in materia di normativa tecnica, politiche per il consumatore, mercato e concorrenza, servizi.

3. Restano ferme la responsabilità politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico generale del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato, on. Massimo Bitonci, sono delegate, nelle materie rientranti nelle competenze

di cui all'art. 1, nei limiti delle stesse ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa:

a) le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato e ai ricorsi alle autorità indipendenti;

b) le risposte ai rilievi della Corte dei conti;

c) le interrogazioni a risposta scritta;

d) gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. Con appositi provvedimenti il Ministro può delegare:

a) la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate;

b) l'esercizio di attività in ambito comunitario ed internazionale;

c) i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

3. In materie diverse da quelle di cui sopra, il Sottosegretario di Stato Massimo Bitonci, su specifica indicazione del Ministro, può essere delegata ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni in ambito europeo e internazionale.

Art. 3.

1. Restano in ogni caso riservati al Ministro:

a) gli atti normativi e i decreti attuativi di disposizioni normative;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) le nomine, le designazioni ed atti analoghi attribuiti da specifiche disposizioni;


e) gli atti e i provvedimenti che implicino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica e per i quali è richiesta una specifica abilitazione di sicurezza;

f) i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonché i rapporti istituzionali in ambito unionale ed internazionale.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate.

Art. 4.

1. Rimane impregiudicata la facoltà del Ministro di delegare la trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a materie non comprese nella presente delega.



Art. 5.

1. Al coordinamento eventualmente necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 9 dicembre 2022

Il Ministro: URSO

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 29

23A00618

DECRETO 9 dicembre 2022.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy, al Sottosegretario di Stato Avv. Fausta Bergamotto.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 10, relativo alla funzione dei Sottosegretari e ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri», con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 18 novembre 2019, n. 132, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93 (e successive modifiche ed integrazioni), recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Adolfo Urso è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale l'avv. Fausta Bergamotto è stata nominata Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni e delle denominazioni dei ministeri, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto l'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato, Fausta Bergamotto, sono delegate: *a)* le attività di indirizzo generale e di supervisione in ordine all'esercizio del potere sostitutivo del Ministero delle imprese e del made in Italy, di cui all'art. 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91; *b)* le attività di rilievo generale connesse agli incentivi alle imprese, di natura «non fiscale», alla riconversione e alle crisi industriali, nonché in materia di filatelia.

2. Restano ferme: la responsabilità politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico generale del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.


1. Al Sottosegretario di Stato Fausta Bergamotto sono altresì delegate, nelle materie rientranti nelle competenze di cui all'art. 1, nei limiti delle stesse ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa:

a) le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato e ai ricorsi alle autorità indipendenti;

b) le risposte ai rilievi della Corte dei conti;

c) le interrogazioni a risposta scritta;

d) gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.



2. Con appositi provvedimenti il Ministro può delegare:

a) la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate;

b) l'esercizio di attività in ambito comunitario ed internazionale;

c) i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

3. In materie diverse da quelle di cui sopra, il Sottosegretario di Stato Fausta Bergamotto, su specifica indicazione del Ministro, può essere delegata ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni in ambito europeo e internazionale sempre ove afferenti le materie delegate.

Art. 3.

1. Restano in ogni caso riservati al Ministro:

a) gli atti normativi e i decreti attuativi di disposizioni normative;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) le nomine, le designazioni ed atti analoghi attribuiti da specifiche disposizioni;

e) gli atti e i provvedimenti che implicino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica e per i quali è richiesta una specifica abilitazione di sicurezza;

f) i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonché i rapporti istituzionali in ambito europeo ed internazionale.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate.

Art. 4.

1. Rimane impregiudicata la facoltà del Ministro di delegare la trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a materie non comprese nella presente delega.

2. In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario delegato, il Ministro può delegare ad altro Sottosegretario di Stato l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 5.

1. Al coordinamento eventualmente necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 9 dicembre 2022

Il Ministro: URSO

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 28

23A00619

DECRETO 13 gennaio 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alba società cooperativa in liquidazione», in Monsummano Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Alba società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 31.488,00, si riscontra una massa debitoria di euro 140.094,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -137.287,00;

Considerato che in data 18 luglio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

